Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 novembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1964, n. **1105.**
Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici, nonchè gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge numero 831, sono inclusi a domanda nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

Il Ministro per la pubblica istruzione fisserà, con proprio decreto, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità.

Gli insegnanti non di ruolo di cui ai precedenti commi possono ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1106.

Istituzione della Facoltà convenzionata di economia e commercio presso l'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Pavia, intese all'istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università medesima;

Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 9 luglio 1964 tra la Università di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di approvare le proposte menzionate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 9 luglio 1964 tra l'Università degli studi di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo, intesa al finanziamento della Facoltà di economia e commercio che viene istituita, a norma del seguente art. 2, presso l'Università di Pavia.

Art. 2.

Presso l'Università di Pavia, è istituita, in aggiunta alle Facoltà indicate nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, la Facoltà di economia e commercio. La Facoltà medesima è mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sette posti di professore di ruolo.

Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, sei posti di assistente ordinario.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 21. — VILLA

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Pavia relativo all'istituzione della Facoltà di economia e commercio.

Le norme riguardanti l'ordinamento della Facoltà sono inserite dopo l'art. 27, con il conseguente spostamento degli articoli successivi.

Art. 1. — Alle Facoltà indicate nell'art. 1 è aggiunta, dopo quella in Scienze politiche, la Facoltà di economia e commercio.

Art. 28. — La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 29. — La durata del corso di studi per la laurea in economia e commercio è di 4 anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione dei provenienti dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica finanziaria (biennale);
5) Matematica generale;
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);

15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua tedesca o inglese (triennale);

Sono insegnamenti complementari:
1) Diritto industriale:
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto internazionale;
4) Economia dei trasporti;
5) Demografia;
6) Diritto fallimentare;
7) Contabilità nazionale;
8) Sociologia;
9) Organizzazione internazionale;
10) Contabilità di Stato;
11) Storia delle dottrine economiche;
12) Statistica economica;
13) Econometria.

Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del biennio. Per gli altri insegnamenti biennali l'esame è prescritto alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare come propedeutico al secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 30. — L'esame di Istituzioni di diritto privato è propedeutico rispetto agli esami di Diritto commerciale, di Diritto del lavoro, di Diritto fallimentare, di Dirito internazionale.

L'esame di Istituzioni di diritto pubblico è propedeutico rispetto all'esame di Diritto internazionale.

Gli esami di Economia politica I e di Statistica I sono propedeutici rispetto agli esami di Storia economica, di Scienza delle finanze e diritto finanziario, di Politica economica e finanziaria e di Economia politica agraria.

L'esame di Matematica generale è propedeutico rispetto all'esame di Economia politica II;

Gli esami di Ragioneria generale ed applicata I e II sono propedeutici rispetto agli esami di Tecnica bancaria professionale e di Tecnica industriale e commerciale.

Art. 31. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta dallo studente e presentata da un professore relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore. L'argomento della dissertazione scritta deve essere comunicato dal candidato alla Segreteria, previa approvazione del relatore, entro il termine stabilito dal Consiglio di facoltà.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione e il funzionamento di una Facoltà di economia e commercio

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge,

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì nove del mese di luglio in Pavia, presso il Rettorato dell'Università degli studi;

Premesso

che già da parecchi anni è stata ventilata e caldeggiata da parte degli Enti locali e della cittadinanza l'istituzione in Pavia di una Facoltà di economia e commercio intesa a soddisfare le sempre maggiori esigenze di laureati nelle discipline economiche in conseguenza della straordinaria espansione verificatasi, specie nella Regione lombarda, delle attività economiche, commerciali e creditizie tanto che di continuo affluiscono richieste e sollecitazioni da parte di enti, ditte, istituzioni e privati tutti operanti nei campi dell'Economia, del Commercio e del Credito, intese a far sì che questo ramo di studi venga attuato presso l'Università di Pavia ove già sussistono in larga misura i presupposti basilari indispensabili e i mezzi materiali di locali, di attrezzature e di insegnamenti comuni con altre Facoltà dell'Ateneo, per renderlo operante ed efficiente;

che in rapporto a quanto sopra vari Enti locali e precisamente: l'Amministrazione provinciale di Pavia, il Comune di Pavia, la Banca del Monte di credito di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia e il Consorzio universitario lombardo, hanno sollecitato l'istituzione di detta Facoltà offrendosi di finanziare il funzionamento mediante versamenti di contributi da ciascuno di essi deliberati, come risulta appresso indicato;

che di tali esigenze si è fatta interprete l'Università presso il Ministero della pubblica istruzione, fornendo ampie relazioni sulla opportunità e anzi sulla necessità assoluta di dare vita a detto corso di studi;

che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del 21 marzo e dell'8 luglio 1961 hanno approvato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, la proposta di istituire detta Facoltà dando mandato al rettore di dare corso agli atti relativi (vedi all. 1 e 2);

Tutto ciò premesso

avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo della Università degli studi di Pavia, nella mia qualità di funzionario abilitato a ricevere ed a rogare gli atti e contratti che si stipulano per conto e nell'interesse della stessa, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e in forza di decreto rettorale in data 16 novembre 1952, sono personalmente comparsi;

da una parte

il prof. grand'ufficiale Luigi De Caro, nato a Parigi il 19 marzo 1901, rettore dell'Università degli studi, il quale agisce come legale rappresentante dell'Ateneo, autorizzato al presente atto in virtù delle deliberazioni accennate nelle premesse (all. 1 e 2);

e dall'altra

1) il sig. avv. Ermanno Ge, nato a Montù Beccaria il 16 ottobre 1899, quale rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Pavia, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio provinciale in data 24 giugno 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 luglio 1963, n. 29198/3792 quivi allegato (all. 3);

2) l'on. Bruno Fassina, nato a Pavia l'8 settembre 1912, il quale agisce nella veste di sindaco del comune di Pavia in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data 27 maggio 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento in data 19 luglio 1963 (all. 4);

3) il dott. Alberto Ricevuti, nato a Pavia il 2 novembre 1911, il quale agisce come presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, in base a deliberazione della Giunta camerale in data 6 aprile 1963, n. 205, approvata dal Ministero dell'industria e commercio con nota dell'8 maggio 1963, n. 225320 (all. 5);

4) il cavaliere del lavoro rag. comm. Gino Gastaldi, nato a Padova l'11 febbraio 1897, presidente della Banca di Monte di credito di Pavia, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 aprile 1963 (all. 6);

5) il prof. Giuseppe Salvatore Donati, nato a Varese il 3 dicembre 1902, in esecuzione della deliberazione del Consiglio del Consorzio universitario lombardo in data 21 marzo 1964 (all. 7);

Tutte le deliberazioni sopra menzionate, in numero di sette, vengono allegate in copia autentica al presente atto di cui fanno parte integrante.

Di esse non viene data lettura per espressa volontà dei comparenti della cui identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono peraltro certo.

Essi comparenti, confermando le premesse e nell'intento di adempiere al mandato rispettivamente ricevuto alla presenza dei signori:

dott. Marziano Brignoli, nato il 16 gennaio 1928 a Codevilla - Pavia, vice capo ripartizione dell'Amministrazione provinciale di Pavia;

dott. Celestino Vercesi, nato a Canneto Pavese - Pavia, il 21 luglio 1910, segretario generale del comune di Pavia;

dott. Giuseppe Roncarolo, nato il 1° dicembre 1914 a Lignana - Vercelli, impiegato di ruolo della Camera di commercio di Pavia;

rag. Alberto Re, nato il 6 agosto 1906 a Vellezzo Lomellina - Pavia, impiegato di ruolo della Camera di commercio di Pavia;

dott. Igino Ferrara, nato il 26 febbraio 1901 a Montù Beccaria - Pavia, direttore della Banca del Monte di credito di Pavia;

rag. Goffredo Rossi, nato a Olevano Romano - Roma, il 12 agosto 1935, capo ufficio ragioneria dell'Università di Pavia; intervenuti su mia richiesta in qualità di testi della cui identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante pure sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

In aggiunto alle Facoltà della Università degli studi di Pavia indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sarà istituita la Facoltà di economia e commercio.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Pavia saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di economia e commercio e ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, numero sette posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attività didattico-scientifica della Facoltà di economia e commercio, durante il periodo di validità della presene convenzione, ciascun posto, nel momento di cui si renderà vacante, potrà essere assegnato a una cattedra anche eventualmente diversa da quella cui in un primo tempo è stato assegnato.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Pavia saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di economia e commercio, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, numero sei posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Allo statuto dell'Università degli studi di Pavia, saranno a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di economia e commercio, secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Gli Enti, Amministrazione provinciale di Pavia, comune di Pavia, Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, Banca del Monte di credito di Pavia e il Consorzio universitario lombardo, Enti tutti già citati nelle premesse, si impegnano a corrispondere i contributi sottoindicati, per il mantenimento della Facoltà di economia e commercio da istituire presso l'Università di Pavia in aggiunta alle Facoltà di detta Università, indicate nella tabella annessa al predetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche come segue:

a) *Amministrazione provinciale di Pavia.* — L. 50.000.000 in dieci anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . . .	L.	2.900.000
b) *Comune di Pavia.* — L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a	»	2.500.000
c) *Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia.* — L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a	»	2.500.000
d) *Banca del Monte di credito di Pavia.* — L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . .	L.	2.500.000
e) Interessi composti che matureranno nel corso del ventennio di durata della presente convenzione sui versamenti anticipati e vincolati presso l'Istituto di credito dei contributi predetti mediante ammortamento ventennale (vedi successivo art. 9)	»	3.706.880
f) *Consorzio universitario lombardo.* — Si impegna a versare un contributo annuo per la durata di anni venti di	»	54.863.120
	L.	68.970.000

Art. 6.

I predetti contributi sono destinati a coprire le seguenti spese:

1) *Istituzione di sette posti di professore di ruolo:*		
a) n. 7 a L. 4.600.000 pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo. Totale spesa	L.	32.200.000
b) n. 7 a L. 920.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti al trattameno di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare al titolare degli accennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 12, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Totale spesa	»	6.440.000
2) *Istituzione di sei posti di assistente di ruolo:*		
a) n. 6 a L. 2.600.000 pari all'importo del costo medio per il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario	»	15.600.000
b) n. 6 a L. 520.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare ai titolari degli accennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 12 nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria	»	3.120.000
3) *Spesa di retribuzione di nove professori incaricati interni:*		
L. 1.290.000 × 9	»	11.610.000
Totale . . .	L.	68.970.000

Art. 7.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio dei professori di ruolo, degli assistenti di ruolo e dei docenti incaricati risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nei riferimenti 1 *a*), 2 *a*) e 3 del precedente art. 6, il Consorzio universitario lombardo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui ai riferimenti 1 *b*) e 2 *b*) dello stesso art. 6.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiore onere allo Stato per trattamento di quiescenza e di previdenza a favore dei professori e degli assistenti di ruolo, il Consorzio universitario lombardo si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nel già menzionato art. 6.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 8.

L'Università degli studi di Pavia si obbliga a versare allo Stato l'ammontare annuo lordo complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari ed ai professori incaricati che saranno nominati, allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti in parola ed i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'Università s'impegna pure a versare annualmente la somma pari al 20% sull'intero ammontare del costo medio previsto nella presente convenzione, oltre alle eventuali future maggiorazioni previste dal precedente art. 7 per istituire lo speciale fondo con cui provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Art. 9.

Poichè, come risulta dalle delibere degli enti finanziatori: Comune di Pavia, Camera di commercio industria e agricoltura di Pavia, Banca del Monte di credito, gli impegni rispettivamente assunti sono limitati ad un quinquennio e per l'Amministrazione provinciale di Pavia ad un decennio, tenuto conto che gli stessi corrisponderanno i loro contributi in cinque annualità anticipate a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico, dopo l'avvenuta istituzione della Facoltà, i contributi stessi (vedi art. 5 riferimento lettera *e*), man mano che affluiranno, saranno accantonati e vincolati presso un istituto bancario di provata solidità e, dal loro cumulo, saranno prelevati annualmente i ratei occorrenti per ciascun anno nel corso di durata della presente convenzione, prevista dal successivo art. 11. Saranno inoltre prelevati e messi a disposizione della Facoltà i proventi derivanti dagli interessi maturati sulle anzidette somme vincolate.

Art. 10.

L'Università degli studi di Pavia si obbliga ad ospitare la Facoltà di economia e commercio nei locali idonei già predisposti presso la sua sede centrale, ed arredarli ed attrezzarli convenientemente ai fini didattici e scientifici e consente altresì che la Facoltà si avvalga, pur rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni e gerarchie, delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali ed a provvedere alle esigenze amministrative tecniche e di servizio con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui l'Università stessa è attualmente dotata.

Art. 11.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà e si intenderà tacitamente prorogata per un uguale periodo di tempo, ove non intervenga regolare denuncia da parte degli enti sovventori almeno un anno prima della scadenza.

Art. 12.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure in qualsiasi momento vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dai suindicati enti per il funzionamento della Facoltà, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, i professori incaricati di cui ai precedenti articoli 2 e 3 i quali saranno ammessi al trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, restando comunque escluso qualsiasi ulteriore onere mediato o immediato, diretto o indiretto, a carico dello Stato.

Art. 13.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Pavia è redatto in numero cinque fogli di carta bollata da L. 200 dei quali occupa numero sedici facciate e numero sei righe.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Ad esso, oltre alle delibere sopra menzionate, segue il piano di finanziamento che ne costituisce parte integrante (all. n. 8).

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da mia persona di fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla volontà da esse espressa, le quali, in prova di ciò, qui di seguito si sottoscrivono unitamente ai testi intervenuti ed a me ufficiale rogante.

F.to Luigi De Caro
F.to Ermanno Ge
F.to Bruno Fassina
F.to Alberto Ricevuti
F.to Gino Gastaldi
F.to Giuseppe Salvatore Donati
F.to Marziano Brignoli - teste
F.to Celestino Vercesi - teste
F.to Giuseppe Roncarolo - teste
F.to Alberto Re - teste
F.to Igino Ferrara - teste
F.to Goffredo Rossi - teste
F.to Umberto Marchi - ufficiale rogante

Registrato a Pavia il 10 luglio 1964, al n. 136 Atti pubblici, volume 222. Esatte lire: esente.

Il direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1964, n. **1107**.

Mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato di Storia delle dottrine politiche esistente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 12, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Torino il 18 giugno 1957 per l'istituzione ed il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Torino il 24 gennaio 1964 aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Torino il 18 giugno 1957, con il quale il sig. Vincenzo Ramella viene liberato dallo onere da lui assunto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della precitata convenzione relativa al finanziamento del posto istituito con la predetta convenzione essendo subentrata in sua vece l'Amministrazione provinciale di Torino, già, in parte, finanziatrice del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

Gui — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964

Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 41. — Villa

Repertorio n. 356

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Atto aggiuntivo alla convenzione per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì 24 del mese di gennaio in una sala dell'Università degli studi di Torino, in via G. Verdi, n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione, funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, con rinuncia di comune accordo tra le parti e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 ed ivi residente, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino — assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci — a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 settembre 1963;

Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, ed ivi residente, quale presidente della Giunta provinciale di Torino — a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 16 luglio 1963 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 6 agosto 1963).

I detti comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io ufficiale rogante faccio fede, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volontà e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copia autentica al presente atto rispettivamente sotto le lettere *A*) e *B*):

Premesso

a) che con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1958, n. 12, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 18 giugno 1957 in Torino fra l'Università degli studi di Torino, la provincia di Torino, il comune di Torino, la S.p.A. F.I.A.T., la Soc. p. A. CEAT, la S. p. A R.I.V., la S. p. A. Olivetti, e il signor Vincenzo Ramella;

b) che la provincia di Torino con la citata deliberazione del 16 luglio 1963 ha dichiarato di assumere verso l'Università degli studi di Torino la quota di debito a carico del sig. Vincenzo Ramella, in seguito al desiderio espresso da quest'ultimo di essere sollevato dai propri impegni;

c) che la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, con deliberazione del giorno 30 settembre 1963, il Senato accademico dell'Università di Torino con deliberazione del 16 luglio 1963 e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino con deliberazione del 25 settembre 1963, hanno espresso parere favorevole per l'assunzione da parte della provincia di Torino della quota di debito del sig. V. Ramella;

d) che il Ministero della pubblica istruzione ha dato l'assenso preventivo per la stipulazione del presente atto con lettera in data 2 luglio 1963 - prot. n. 3746, div. I.

e) che tutti gli Enti sopracitati hanno dato il loro assenso alla sostituzione liberatoria predetta;

I sopracitati signori, con riferimento alle premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La provincia di Torino dichiara di assumere verso l'Università degli studi di Torino il debito del sig. Vincenzo Ramella quale risulta dalla convenzione di cui in premessa e più precisamente dagli articoli 2, 3, 4 della convenzione stessa, con effetto dal 1° febbraio 1964.

Art. 2.

L'Università degli studi di Torino dichiara — a norma dell'art. 1272 del Codice civile — di liberare il sig. Vincenzo Ramella dagli oneri dallo stesso assunti per effetto della convenzione di cui alla lettera *a*) della premessa, a decorrere dalla stessa data del 1° febbraio 1964.

Art 3.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1962, n. 199).

E, richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, e l'ho letto ai comparenti, i quali, su mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e, in conferma, con me lo sottoscrivono in calce firmando nel margine dei fogli contenenti le firme finali.

F.to in originale: Mario ALLARA
Giuseppe GROSSO
IVO MATTUCCI
Adolfo LOLLI, *ufficiale rogante*

Registrato a Torino il 25 gennaio 1964, n. 1855, vol. 32, atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1964, n. 1108.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 58 del 3 febbraio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ha stabilito di acquistare l'immobile, sito in Rosolina, indicato nel catasto del detto Comune al foglio 19, mappali 547-548, da destinare a sede di una centrale di raccolta di prodotti ortofrutticoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad acquistare dal conte Giuseppe Canera di Salasco l'immobile sito in Rosolina, alle condizioni previste nella deliberazione n. 58 del 3 febbraio 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1109.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Genova-Pontedecimo.

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale, di Genova-Pontedecimo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 190. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1110.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Cilavegna (Pavia).

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cilavegna (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 191. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1111.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Bartolini », di Vaiano (Firenze).

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Bartolini », di Vaiano (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 192. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1112.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Guglielmino », di Acicatena (Catania).

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Guglielmino », di Acicatena (Catania), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 193. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1113.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Sassi », di Sondrio.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Sassi », di Sondrio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 197. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1114.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Botta », di San Giorgio Canavese (Torino).

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Botta », di San Giorgio Canavese (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 198. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1115.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi », di Siena.

N. 1115. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi », di Siena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 199. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1116.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Fermi », di Torino.

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Fermi », di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 194. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1117.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Tuccimei », di Roma.

N. 1117. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Tuccimei », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 195. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1118.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Sommariva del Bosco (Cuneo).

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale, di Sommariva del Bosco (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 200. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. 1119.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «Ten. Mario De Rosa», di Santa Anastasia (Napoli).

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale «Ten. Mario De Rosa», di Sant'Anastasia (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 196. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1964.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dell'incrociatore lanciamissili «Caio Duilio».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

L'incrociatore lanciamissili «Caio Duilio» viene iscritto, a decorrere dal 19 settembre 1964, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Registro n. 50 Difesa-Marina, foglio n. 287

(9336

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1964.

Nomina dell'avv. Marcello Falconi quale membro della terza sezione della Commissione centrale mercati di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in rappresentanza dei produttori ittici ed in sostituzione del sig. Ottone Tontini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per la marina mercantile e per la sanità;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5, foglio n. 375, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopracitata;

Vista la lettera in data 30 aprile 1964, con la quale il sig. Ottone Tontini rassegna le dimissioni da membro, in rappresentanza dei produttori ittici, dell'anzidetta Commissione;

Vista la lettera in data 30 aprile 1964, con la quale la Federazione nazionale delle imprese di pesca segnala tre nominativi per la nomina del nuovo membro della ripetuta Commissione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del sig. Ottone Tontini;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Marcello Falconi è chiamato a far parte della terza sezione della Commissione centrale mercati di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in rappresentanza dei produttori ittici ed in sostituzione del sig. Ottone Tontini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per la sanità
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Registro n. 22 Industria e commercio, foglio n. 99

(9206)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24745, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 105, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica

n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Vito Addari, all'epoca capo dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna;

Considerato che l'ing. Addari è stato trasferito ad altra sede e che all'Ufficio tecnico erariale di Bologna è stato preposto l'ing. Carlo Superchi;

Ritenuto, pertanto, che occorre sostituire l'ing. Addari con l'ing. Superchi nell'incarico di membro della Commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ing. Carlo Superchi, capo dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna, è chiamato a far parte della Commissione di cui al decreto ministeriale n. 24745 del 24 novembre 1959, detto nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Vito Addari trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Carlo Superchi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza, sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso l'impegno della somma di L. 10.000 occorrente per il titolo di cui allo art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Registro n. 44 Lavori pubblici, foglio n. 90

(9076)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

(9226) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9228)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 51 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Trieste n. 10-22909 del 6 febbraio 1963, l'Università di Trieste, è stata autorizzata ad accettare il legato Alberto Mocchino, consistente in un fabbricato del valore di L. 17.500.000, perchè dal ricavato della vendita dell'immobile siano istituiti premi di studio da intitolarsi al nome di « Eraldo Mocchino - Elena Foà ».

(9209)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Cellino San Marco (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.708.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9066)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Giano Vetusto (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9064)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di San Michele Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.469.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9067)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Binetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.913.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9068)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Cassano delle Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.970.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9069)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964 il comune di Motta Montecorvino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9091)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Rignano Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9092)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Roseto Valfortore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9094)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Melissano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.066.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9093)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Policoro (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9095)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Rosciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9096)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Amalfi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.198.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9098)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.057.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9097)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Calvanico (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.894.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9099)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Cetara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.728.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9100)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Conca dei Marini (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.659.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9101)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Fisciano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9102)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Omignano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.359.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9103)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Mercato San Severino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.752,455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9104)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Monteforte Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.396.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9106)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Minori (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.821.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9105)

Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Perdifumo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9107)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Perito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9108)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.357.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9109)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Serre (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.187.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9110)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Trentinara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.004.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9111)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 43.644.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9112)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9113)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964 in comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9114)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.554.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9115)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9116)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.706.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9117)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Sava (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9118)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9122)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9119)

Autorizzazione al comune di Iacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Iacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9120)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Ioppolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.972.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9121)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.323.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9123)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.343.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9124)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.090.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9125)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9126)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.303.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9127)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.379.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9128)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9129)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.794.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9130)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9131)

Autorizzazione al comune di Baiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Baiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9132)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione al Consorzio di bonifica della Conca di Sora delle funzioni di consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del fiume Liri.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, al registro n. 13, foglio n. 300, al Consorzio di bonifica della Conca di Sora, con sede in Sora (Frosinone), sono state affidate le funzioni di consorzio idraulico di terza categoria per le opere di difesa di un tratto del fiume Liri, ricadente in provincia di Frosinone.

(8987)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Forte Tortagna », sito nei comuni di Calizzano e Magliolo (Savona).

Con decreto interministeriale n. 314, dell'8 ottobre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Forte Tortagna » iscritto nel catasto dei comuni di Calizzano, al foglio n. 50, particella *A-b*, e di Magliolo al foglio n. 2, particella n. 24, della superficie complessiva di mq. 66.220.

(8656)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Gravedona (Como).

Con decreto interministeriale n. 315 del 17 ottobre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Gravedona (Como) e riportato in quel catasto al foglio di mappa n. 7, mappali numeri 2774, 2775 *sub* 1 e 2775 *sub* 2, della superficie complessiva di mq. 7.490.

(8734)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1964, registro n. 17 Finanze, foglio n. 42, il ricorso in via straordinaria, prodotto in data 27 agosto 1958 dal procuratore aggiunto delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Tornatore Pietro avverso il provvedimento ministeriale 17 giugno 1958, n. 46507, col quale venne disposta la sua esclusione dal concorso per esame speciale a quaranta posti di vice direttore nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1957, è stato dichiarato inammissibile.

(8989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 10 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,79	624,805	624,82	624,81	624,81	624,82	624,82	624,81	624,81
$ Can.	581,08	581,10	581,075	581,17	580,25	581 —	581,20	581,05	581 —	581 —
Fr. Sv.	144,79	144,79	144,795	144,73	144,78	144,73	144,795	144,78	144,79	144,79
Kr. D.	90,12	90,13	90,15	90,125	90,10	90,12	90,115	90,12	90,12	90,12
Kr. N.	87,19	87,22	87,21	87,20	87,18	87,20	87,19	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	121,08	121,06	121,05	121,06	121 —	121,06	121,065	121,07	121,06	121,05
Fol.	173,71	173,78	173,72	173,73	173,65	173,67	173,7325	173,72	173,67	173,65
Fr. B.	12,59	12,592	12,5950	12,5925	12,5925	12,59	12,593	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,54	127,52	127,50	127,50	127,5025	127,50	127,50	127,50
Lst	1739,20	1739,40	1739,50	1739,475	1739,25	1739,50	1739,40	1739,40	1739,50	1739,50
Dm. occ.	157,11	157,06	157,065	157,075	157,06	157,08	157,06	157,10	157,08	157,05
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,192	24,15	24,19	24,191	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,80	21,69	21,681	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 10 novembre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,925
Redimibile 3,50 % 1934	97,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624.82
1 Dollaro canadese	581,185
1 Franco svizzero	144,792
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	121,062
1 Fiorino olandese	173,731
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,511
1 Lira sterlina	1739,437
1 Marco germanico	157.067
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a undici posti di vice-coadiutore nel ruolo bibliografico della carriera di concetto del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 9 novembre 1963, numero 03/5414, con il quale è stato bandito un concorso per esami a undici posti di vice-coadiutore nel ruolo bibliografico della carriera di concetto del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a undici posti di vice-coadiutore nel ruolo biblografico della carriera di concetto del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, indetto con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 9 novembre 1963, n. 03/5414, è composta come segue:

Presidente:

Aluffi ing. Antonio, direttore bibliografico di 1ª classe del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Componenti:

Bozza prof. Tommaso, libero docente di biblioteconomia e bibliografia nell'Università di Roma;

Gliozzi prof. Mario, libero docente di storia della scienza nell'Università di Torino;

Gambigliani Zoccoli dott.ssa Battistina, direttore bibliografico di 2ª classe del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Guidoboni ing. Albino, direttore bibliografico di 2ª classe del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Alla Commissione sono aggregati i seguenti membri aggiunti per gli esami di lingue straniere:

Gallo prof. Pietro, docente di lingua inglese nell'Università di Roma;

Onelli prof. Onello, docente di lingua francese nell'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario la dott.ssa Maria Pia Carosella, consigliere bibliografico di 2ª classe nel ruolo bibliografico della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Roma, addì 13 ottobre 1964

(8878) *Il Presidente*: Franco ROLLA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosettantasei posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a centosettantasei posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 4 maggio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre 1964 alle ore 8.

(9338)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti d'ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A,N,A,S,).

L'Amministrazione inoltre, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (via Monzambano, n. 10, Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali: ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'Università che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 6, comma secondo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei vecchi territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo d'ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile,

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione, o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano coseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40ª anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di sostenere anche l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosteranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in

ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente. e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazoinale Autonoma Strade entro quindici giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922 in carta bollata da L. 200.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 200 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana; tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 247, del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato in carta bollata da lire 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assitenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta semplice del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 200;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 200;

r) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 12.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che comunque, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per lo esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo d'ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e dovrà contenere l'esplicita indicazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno della mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione d'indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 e della letera r) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Azienda Nazionale Autonoma Strade, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dallo art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 20.

Programma d'esame

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenze al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva sagoma, andamento dei cicli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovra, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazioni di incroci sfalsati e a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una Provincia, in una Regione e nella Nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali, comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, ferro, cemento armato e precompresso e legname). Sistemi di centinatura, fondazioni, gallerie;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) rilevamenti di terreni, strumenti relativi;

i) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali e a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma, ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

l) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

m) prove sui materiali stradali e sulle terre;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3) Elettrotecnica:

nozioni generali sugli impianti di protezione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazioni di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Materiale da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

6) Macchine:

Macchinario stradale (Buldozer, Angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore e a nafta, distributrici di bitume.

7) Fisica tecnica:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada, nozioni elementari di statistica.

9) Lingua francese:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 18 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Registro n. 7 *A.N.A.S., foglio n.* 338

Alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, via Monzambano, 10 - ROMA

. l . sottoscritt . (cognome e nome) . . . . chiede di essere amess . a partecipare al concorso per esami a trenta posti d'ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . a . . . . . . il . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria rilasciato dall'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . e di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero di essere stato provvisoriamento abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . . ., li . . . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(8364)

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso, per esame e per titoli, a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1963.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni:

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, contenente modifiche alla ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto l'art. 7 della richiamata legge 6 gennaio 1963, n. 13, che integra l'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 415, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963, registro numero 46 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni, fra candidati muniti di diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente;

Vista la propria deliberazione n. 112/P.2.1.1. del 14 aprile 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Margio dott. Alberto, è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingua francese e inglese.

Roma, addì 9 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9081)

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento dell'esame d'idoneità per gli ex militari tecnici specializzati nelle qualifiche di operaio, per i mestieri di aggiustatore meccanico, aggiustatore motorista, elettromeccanico, idraulico e saldatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 18 marzo 1960 (n. 1151 repertorio atti privati - D.G. - anno 1960), fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed il Ministero della difesa, per l'assunzione di ex militari tecnici specializzati;

Vista la 1ª appendice alla citata convenzione (in data 28 gennaio 1961, n. 659 repertorio atti privati - D.G. - anno 1961), approvata con decreto interministeriale 22 febbraio 1961, numero 3116 e registrata a Roma addì 1° aprile 1961 (Ufficio atti privati, n. 5078);

Vista la 2ª appendice alla ripetuta convenzione (in data 21 dicembre 1962, n. 376 repertorio atti privati - D.G. - anno 1963), approvata con decreto interministeriale 1° febbraio 1963, n. 2694 e registrata a Roma addì 25 marzo 1963 (Ufficio atti privati n. 11760);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1964, n. 3222, con il quale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa e per il tesoro, viene nominata la Commissione interministeriale incaricata dell'esame delle domande e della formazione delle graduatorie per l'assunzione in servizio ferroviario di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi;

Vista la relazione in data 7 settembre 1964, della citata convenzione, la quale, fra l'altro, propone che l'assunzione, nella qualifica di operaio, per i mestieri di aggiustatore meccanico, aggiustatore motorista, elettromeccanico, idraulico e saldatore per determinati concorrenti alla sessione per l'anno 1964, sia subordinata al superamento di un esame d'idoneità in base alla convenzione;

Vista la nota TV.1.13/25401/31.40, in data 7 settembre 1964, del Servizio materiale e trazione, concernente il programma dell'esame di idoneità, il quale consisterà in una prova pratica e in un colloquio sugli argomenti indicati nei singoli programmi per i suindicati mestieri;

Vista la designazione fatta dal ripetuto Servizio con la citata nota del 7 settembre 1964;

Delibera:

La Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento dell'esame di idoneità, secondo i programmi e per gli ex militari tecnici specializzati di cui alle premesse, nonchè per la formazione delle graduatorie definitive, è composta come segue:

Presidente:
Valentini dott. ing. Paolo, ispettore capo.

Membri:
Lupo Berghini dott. Dante, ispettore principale;
Lotti Elvio, capo tecnico superiore.

Segretario:
Vitiello rag. Umberto, segretario superiore.

Roma, addì 10 ottobre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(9088)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Torino, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni,

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1962, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a 368 posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Moriondo geom. Carlo è nominato segretario della Commissione esaminatrice di Torino per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del coadiutore capo Fasano Luigi, impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 5 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8742)

Assunzione di una ulteriore aliquota di seicentotrentotto candidati risultati idonei nel concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, bandito con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge n. 425 del 26 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 31, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visti i provvedimenti, con i quali, oltre ad approvare le graduatorie compartimentali del cennato concorso, sono state autorizzate le assunzioni dei vincitori e di aliquote di idonei per complessive duecentosettantuno unità;

Considerata la perdurante necessità di personale viaggiante e la possibilità di assumere altri idonei attingendo dalle graduatorie del concorso pubblico sopra citato, a copertura delle vacanze che sussistono nell'organico di detto personale viaggiante;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - n. P.2.1.1.246 Cond. 102526 del 20 giugno 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, previo accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione in impiego e con l'osservanza delle norme in materia di precedenze e preferenze nell'assunzione, secondo l'ordine delle graduatorie compartimentali, una ulteriore aliquota di seicentotrentotto candidati risultati idonei nel concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, da ripartire secondo l'appresso specificata suddivisione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1963:

Compartimento di Ancona: posti n. 10;
Compartimento di Firenze: posti n. 85;
Compartimento di Genova: posti n. 60;
Compartimento di Milano: pasti n. 280;
Compartimento di Roma: posti n. 50;
Compartimento di Torino: posti n. 110;
Compartimento di Venezia: posti n. 10;
Compartimento di Verona: posti n. 33.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1964
Registro n. 47 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 312. — BONOMI

(9080)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a mille posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso per esami a mille posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) e presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni » (via Maresciallo Caviglia n. 24 nonchè presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia, nei giorni 11 e 12 dicembre 1964, alle ore 8.

(9339)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a novanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 3 settembre 1964, n. 36, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1964, registro n. 45, foglio n. 118, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a novanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

(9079)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B*) del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Carotenuto dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Terribile dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Astaldi prof. dott. Giovanni, primario medico;
Pogolotti prof. dott. Renato, primario chirurgo;
Caleff dott. Isacco, medico condotto.

Segretario:
Avico dott. Annibale, consigliere di 2ª classe, della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Ospedale civile di Tortona e avranno inizio non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, ed a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 2 ottobre 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

(8750)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1964, n. 1098, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Carolei, Rogliano e San Basile;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Cosenza e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Carolei, Rogliano e San Basile, indetto con il bando sopra citato è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tarsia dott. Vincenzo, direttore di sezione della Prefettura di Cosenza;

Cannavò prof. dott. Letterio, docente di clinica medica generale e professore ordinario di clinica dell'Università di Messina;

Serra prof. dott. Francesco, docente di igiene;

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale superiore;

Santoro dott. Attilio, ufficiale sanitario.

Segretario:

Ceccherini dott. Guido, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Cosenza.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale.

Cosenza, addì 23 ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIMENTI

(8746)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2701 del 14 giugno 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, cha ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di medico condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Membri:

Fammartino dott. Leonardo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, Prefettura di Como;

Giannattasio dott. Giovanni, medico provinciale superiore di Como;

Stabilini prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale Sant'Anna di Como;

Pecco prof. Renzo, primario chirurgo dell'Ospedale Sant'Anna di Como;

Proserpio dott. Amalio, medico condotto di Pontelambro.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Antonio Piccolo, funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 9 ottobre 1964

Il medico provinciale: LUPI

(8747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964 con il quale furono assegnate le condotte ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la rinunzia del dott. Del Baglivo Giuseppe alla condotta medica del comune di Sant'Angelo Fasanella;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Del Baglivo Giuseppe;

Considerato che il dott. Scianni Fedele, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere di essere disposto ad accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Scianni Fedele è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Sant'Angelo Fasanella.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 22 ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(8748)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.